

**Accordo Quadro tra
l'Università degli Studi di Trieste e
l'Università degli Studi di Udine
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia**

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Lenarda, nato il 17/06/1965 a Udine, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 — Trieste (C.F. 80013890324), partita IVA 00211830328, di seguito denominata “Università”, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17/12/2020,

L'Università degli Studi di Udine, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Pinton, nato il 14/02/1956 a Padova, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Via Palladio n. 8 — Udine (C.F. 80014550307), partita IVA 0107160030, di seguito denominata “Università”, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 18/12/2020;

e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia rappresentata dal Presidente dott.ssa Roberta Demartin, nata il 02/11/1965 a Gorizia, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Fondazione medesima, via Carducci n. 2 — Gorizia (C.F. 91009510313), di seguito denominata anche "Fondazione" autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 22/12/2020,

premesse che

- tra la Fondazione e le Università di Trieste e Udine è stato stipulato in data 21 agosto 2015 un Accordo Quadro di collaborazione di durata triennale con riferimento al Polo universitario di Gorizia, valido a partire dall'esercizio 2014 e scaduto pertanto il 31/12/2016 e successivamente, in data 30 agosto 2017, un nuovo Accordo Quadro di collaborazione di durata triennale, valido a partire dall'esercizio 2017 e scaduto pertanto il 31/12/2019;
- tra la Fondazione e le suddette due Università si intende stipulare un nuovo Accordo Quadro triennale congiunto con riferimento al Polo universitario di Gorizia;
- le due Università hanno tra i loro scopi statutari la promozione, l'organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati e lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario;
- per la realizzazione dei loro obiettivi le due Università possono sviluppare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone giuridiche pubbliche e private, fermo restando il

principio della prevalenza complessiva delle risorse pubbliche rispetto ai finanziamenti privati;

- la Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, operando nei settori scelti tra quelli previsti dalla legge;
- la Fondazione ha previsto quale prioritario settore di intervento, scelto dal Consiglio di Indirizzo per il triennio 2020-2022, l'ambito dell' "Educazione, istruzione e formazione", che include il sostegno al polo universitario locale;
- la Fondazione intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento della presenza universitaria a Gorizia mediante il sostegno *diretto* alle due Università relativamente alla attività di ricerca scientifica e della correlata didattica come pure all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa, da svolgersi presso il Polo Goriziano delle due Università;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo quadro.

Articolo 2 – FINALITA' DELL'ACCORDO

Le due Università e la Fondazione, con il presente atto, intendono disciplinare e consolidare il rapporto di collaborazione *diretto* in corso, volto al sostegno e allo sviluppo dei corsi presenti nel Polo di Gorizia delle Università, con particolare riferimento sia alla ricerca scientifica e correlata didattica sia all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le due Università presenteranno entro il 30 aprile di ciascun anno di vigenza dell'accordo, un programma annuo di interventi che valorizzi in modo equilibrato tutte le componenti formative e di ricerca presenti sul territorio di riferimento, con relativo piano economico-finanziario previsionale relativo ai progetti e alle attività che ciascuna delle due Università intende svolgere a valere sul presente Accordo Quadro, suddivise tra ricerca scientifica e ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa.

Articolo 4 – IMPEGNO FINANZIARIO

La Fondazione, in base ai programmi presentati come indicato all'art. 3, si impegna a stanziare per ciascuna delle due Università, entro il 30 giugno di ciascun anno di durata dell'accordo, tenendo conto dei finanziamenti già erogati per il sostegno

dell'attività didattica e di ricerca di terzo livello e delle risorse disponibili, un ammontare pari a Euro 50.000 (cinquantamila), da destinare al finanziamento dei programmi presentati da ciascuna delle due Università a valere sul presente Accordo Quadro, di cui almeno 25.000 da destinare ad attività di ricerca scientifica, da liquidare dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per ogni singola iniziativa finanziata.

Articolo 5 – RENDICONTAZIONE

Le due Università, con le modalità dalle medesime individuate secondo i rispettivi assetti organizzativi e gestionali provvederanno a gestire i predetti finanziamenti e a fornire alla Fondazione tutta la rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una relazione comprovante il regolare andamento ed il buon esito delle iniziative finanziate in relazione agli obiettivi concordati, certificando, con apposita dichiarazione la quota parte destinata all'attività di ricerca scientifica e quella destinata all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa. Eventuali ulteriori definizioni delle modalità di gestione dei finanziamenti potranno essere disciplinate da appositi accordi attuativi da stipulare con ciascuna Università.

Tenuto conto delle tempistiche di conferimento e di pagamento degli incarichi didattici che si protrae oltre l'a.a. di riferimento, i termini di rendicontazione dell'intero finanziamento/ di tutti i finanziamenti erogati - sia per le attività didattiche che per quelle di ricerca - vengono fissati al 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione.

Articolo 6 – DURATA E RECESSO

Il presente Accordo Quadro avrà durata triennale a partire dall'esercizio 2021.

Entro il terzo anno di vigenza del presente Accordo Quadro, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di un suo rinnovo.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con nota scritta inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso.

Articolo 7 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 8 – REFERENTI DELL'ACCORDO

Per l'attuazione del presente Accordo Quadro le Parti indicano quali referenti:

per la Fondazione Carigo: dott.ssa Roberta Demartin
per l'Università degli Studi di Trieste: prof. Roberto Di Lenarda
per l'Università degli Studi di Udine: prof. Roberto Pinton
con l'intesa che ciascuna parte potrà sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta agli altri contraenti.

Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di essersi informate reciprocamente, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, circa il trattamento dei dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro. Ogni parte, come sopra nominata, individuata e domiciliata è titolare autonomo dei trattamenti di propria competenza.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Reg UE 679/2016.

Articolo 10 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

Articolo 11 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n.131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Gorizia, 26/01/2021

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Trieste
Prof. Roberto Di Lenarda

Il Rettore dell'Università degli
Studi di Udine
Prof. Roberto Pinton

Il Presidente della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia
Dott.ssa Roberta Demartin
